

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C N. 15/C (2002-2003)

Riunioni del
18 novembre 2002
25 novembre 2002

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/C - RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2002

1 - APPELLO DELL'U.S. ADRIESE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/D - Riunione del 25.7.2002)

La Commissione Tesseramenti, su istanza del calciatore Pensovecchio Antonio e per esso (minorenne) dei genitori Pensovecchio Maurizio e D'Angelo Antonina, ha accolto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del tesseramento del figlio a motivo della falsità della firma apposta in calce al cartellino del tesseramento in favore della U.S. Adriese.

Deduceva la Commissione, in via preliminare, che il reclamo - sebbene non sottoscritto anche dal calciatore interessato - era comunque ammissibile, posto che il genitore che lamentava la mancanza della propria sottoscrizione agiva per un interesse proprio, oltre che del calciatore, per cui la mancata adesione di quest'ultimo non poteva impedire al genitore, parimenti interessato, di azionare il proprio diritto. Nel merito, che il reclamo era fondato, posto che dal semplice raffronto tra le firme apposte in calce alla richiesta di tesseramento in questione e quelle apposte in calce al reclamo, autenticate ufficialmente, emergeva la difformità del tratto grafico e della stessa forma di tutte le lettere che compongono le quattro sottoscrizioni, e la conseguente apocriefa di quelle apposte in calce alla richiesta di tesseramento per la U.S. Adriese.

Ricevuta comunicazione integrale della decisione della Commissione Tesseramenti in data 10.10.2002, la U.S. Adriese interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 16.10 successivo, contestando la legittimazione al reclamo dei genitori del calciatore.

Tuttavia, la U.S. Adriese ometteva di osservare una prescrizione essenziale dell'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, cui l'art. 44, comma 6, del medesimo Codice rinvia per la disciplina dei ricorsi alla C.A.F. contro le decisioni della Commissione Tesseramenti. A norma del comma 5 del predetto art. 29, infatti, il reclamante non può limitarsi a trasmettere il gravame all'Organo competente nel termine (di 7 giorni) del successivo art. 34, poiché altresì "copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte" (v., analogamente, il disposto dell'art. 33, comma 2, lett. a). Nel caso *de quo*, invece, né nel prescritto termine di 7 giorni né successivamente si ha prova o notizia di simile comunicazione del reclamo ai controinteressati, di cui pure è indubitabile la presenza (i genitori del calciatore Pensovecchio Antonio, ricorrenti dinanzi alla Commissione Tesseramenti).

Ne discende pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi del comma 9 dell'art. 29 C.G.S. (che appunto sanziona con l'inammissibilità la "inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8), e l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Adriese di Adria (Rovigo), ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.C. PONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, AL SIG. DI VITA MAICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Toscana a carico di Di Vita Maico, quale presidente dell'A.C. Ponte Calcio, per violazione dell'art. 1 com-

ma 1 C.G.S. nonché della stessa società, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato, la Commissione Disciplinare, con decisione di cui al C.U. n. 14 del 17 ottobre 2002, ha deliberato di infliggere al Di Vita l'inibizione per un anno e mezzo e di prosciogliere l'A.C. Ponte Calcio da ogni addebito.

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso il Di Vita sostenendo che l'episodio di cui si era reso protagonista (cancello d'ingresso al campo sbattuto violentemente in faccia all'arbitro con conseguenti lesioni, tali da comportare quattro giorni di degenza ospedaliera) si era verificato in modo del tutto accidentale in quanto era finito contro il cancello, perché sospinto dalla folla inferocita che cercava di aggredire il giudice di gara.

Tale tesi è chiaramente smentita da quanto emerge dagli atti ufficiali ed in particolare dal supplemento al referto di gara dell'arbitro Panella Mario e da quello del secondo arbitro Tumminano Gaetano dai quali risulta in modo inconfutabile che l'atto del Di Vita fu deliberato, come dimostrato anche dal comportamento provocatorio da quest'ultimo tenuto nei confronti del secondo giudice di gara.

La gravità del fatto e delle sue conseguenze giustifica ampiamente l'entità della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ponte Calcio di Ponte Buggianese (Pistoia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3/4 - APPELLI DEL SIG. BALDESCHI LIBERO E DELLA POL. OSPEDALIERI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

Con provvedimento in data 8 luglio 2002, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Toscana il Sig. Baldeschi Libero, quale presidente della Pol. Ospedalieri Calcio, nonché la stessa Polisportiva, per rispondere, il primo di violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 comma 3 delle N.O.I.F.; la seconda per corrispondente responsabilità diretta. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 14 del 17 ottobre 2002, in accoglimento della richiesta del Procuratore Federale, ha inflitto al tesserato Baldeschi Libero la sanzione dell'inibizione per un anno ed alla Polisportiva Ospedalieri Calcio la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Baldeschi sia in proprio che quale presidente della Pol. Ospedalieri Calcio, sostenendo la propria buona fede e chiedendo comunque una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

Trattasi, evidentemente, di due distinti reclami che vanno peraltro trattati contestualmente per chiare ragioni di connessione. Quello proposto nell'interesse della Pol. Ospedalieri Calcio, però, deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal presidente inibito e quindi privato della legittimazione a rappresentare la società. Per quanto attiene, invece, al reclamo inoltrato dal Baldeschi nel proprio interesse personale e sotto tale profilo ammissibile, esso va respinto in quanto nel giudizio di primo grado è risultato senza alcun dubbio che la violazione contestata si sia effettivamente verificata, come provato dalle dichiarazioni dei giovani calciatori interessati, dello stesso presidente e del segretario della società, Sig. Trotta Michele che ha affermato come fu proprio il Baldeschi a curare personalmente il tesseramento dei calciatori provenienti dalla società Tirrenia. È certo, inoltre, che nessun documento è stato mai prodotto che potesse giustificare la qualifica di "tutore" dei giovani di che trattasi, al fine di ottenere la liberatoria richiesta dalla norme vigenti per il tesseramento di giovani di età inferiore ai sedici anni in località diversa da quella della residenza familiare.

Il fatto riveste particolare gravità in quanto è stata violata una norma posta dall'ordinamento a tutela dei calciatori di età inferiore ai sedici anni che intendono svolgere attivi-

tà calcistica in luoghi lontani da quello di residenza e quindi senza il diretto controllo dei genitori, in condizioni, quindi, che la Federazione ha giustamente ritenuto di sottoporre a particolare tutela. Né può essere concessa al Baldeschi attenuante di sorta sulla base del comportamento processuale dovendosi tener anche conto dei precedenti provvedimenti emessi in situazioni identiche e delle quali il Baldeschi non poteva non essere a conoscenza. Le sanzioni così come inflitte devono pertanto essere considerate congrue e confermate in toto.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Baldeschi Libero e dalla Pol. Ospedalieri Calcio di Pisa, così decide:

- dichiara inammissibile quello inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società perché sottoscritto da Presidente inibito;
- respinge quello inerente la sanzione dell'inibizione per anni 1 e mesi 6 inflitta al Presidente, Sig. Baldeschi Libero;
- ordina incamerarsi le relative tasse.

5 - APPELLO DELL'A.P. SPORTING CLUB SANT'ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA 1905/SPORTING CLUB SANT'ELIA DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 18 del 17.10.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 17 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dallo Sporting Club Sant'Elia in merito alla posizione del calciatore della soc. Formia 1905, Serafini Gianluca, nella gara Formia/Sporting Sant'Elia del 29.09.2002, respingeva il reclamo rilevando che il calciatore aveva regolarmente scontato la squalifica prima della gara del Formia con il Sant'Elia e che aveva preso parte a questa in modo del tutto regolare. Quanto alla circostanza, fatta presente dalla società reclamante, che il Serafini era stato fatto "transitare" per una squadra militante nel campionato di Eccellenza, il Cervaro, allo scopo di scontare la squalifica, osservava che i trasferimenti si erano svolti in modo del tutto regolare e dunque che il reclamo non poteva essere accolto.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello lo Sporting Club Sant'Elia ribadendo quanto già fatto presente in sede di reclamo, con la precisazione che il Serafini, posto in lista di svincolo da parte dell'originaria società di appartenenza (il Gaeta srl), avrebbe dovuto sottoscrivere la nota di aggiornamento della posizione. Non avendolo fatto era ravvisabile un ulteriore profilo di irregolarità.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

Alla seduta del 18 novembre 2002, presente il solo Presidente dello Sporting Club Sant'Elia (che si riportava a quanto esposto nell'atto di appello), il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello dello Sporting Club Sant'Elia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma va respinto nel merito.

Non è seriamente contestabile, infatti, che il calciatore del Formia 1905 al momento di prendere parte alla gara della sua squadra di appartenenza con lo Sporting Sant'Elia del 29.09.2002 aveva già scontato la giornata di squalifica inflittagli in precedenza di talché la sua posizione in occasione della gara appena detta era del tutto regolare, come già correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare nella sentenza impugnata. Ne discende l'impossibilità di accogliere l'appello della società.

Ha sollevato il sospetto, questa, che il trasferimento del Serafini dalla precedente squadra di appartenenza (il Gaeta) al Formia non sia avvenuto direttamente ma attraverso società militante nel campionato di eccellenza per consentire al calciatore di scontare la squalifica in gara di questo campionato. A parte l'improbabilità del ricorso a stratagem-

ma come questo per una sola giornata di squalifica (basta riflettere che a fronte di una sola giornata di squalifica la soc. Formia si sarebbe comunque privata del Serafini per oltre due mesi!); a parte la scarsa utilità di stratagemma come questo, si stava scrivendo, resta il fatto che questa evidenziata dalla società appellante altro non è che una supposizione, destinata, in assenza di elementi di riscontro, a non sortire effetto di alcun genere.

Da ultimo i passaggi del Serafini da una società all'altra; passaggi che sulla base della documentazione acquisita al procedimento risultano del tutto regolari. Come si desume dalle annotazioni che seguono:

- 13.07.2002: inserimento del Serafini nella lista di svincolo da parte della soc. Gaeta srl;
- 22.08.2002: sottoscrizione da parte del Serafini dell' "Aggiornamento Posizione di Tesseramento" in favore della S.S. Cervaro 1927;
- 20.09.2002: trasferimento temporaneo del Serafini dalla S.S. Cervaro 1927 alla S.S. Formia 1905.

Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello proposto va respinto.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va, per effetto della soccombenza, incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.P. Sporting Club Sant'Elia di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL C.G.F. RICAMBI AUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 C.G.F. RICAMBI AUTO/H.G. TORINO DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 15 del 24.10.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15 del 24 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, decidendo sul reclamo proposto dal C.G.F. Ricambi Auto in merito alla posizione del calciatore della H.G. Torino, Pioli Mauro, nella gara C.G.F. Ricambi Auto/H.G. Torino del 21.9.2002, ne dichiarava l'inammissibilità rilevando che il preannuncio di reclamo ed il reclamo stesso erano stati erroneamente inoltrati al Giudice Sportivo e che, per effetto del combinato disposto di cui ai punti 5 e 9 dell'art. 29 C.G.S., il reclamo non poteva che essere dichiarato, per l'appunto, inammissibile.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il C.G.F. Ricambi Auto obiettando che per costante orientamento di questa Commissione il mancato invio del reclamo al competente organo di Giustizia sportiva andava considerato una semplice irregolarità, tale da non precludere l'esercizio della funzione giurisdizionale in favore delle società e dei tesserati. Chiedeva l'annullamento, pertanto, della decisione impugnata e la non omologazione del risultato conseguito sul campo.

Alla seduta del 18 novembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello del C.G.F. Ricambi Auto, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

Non è seriamente contestabile che il C.G.F. Ricambi Auto non ha inoltrato il reclamo alla Commissione Disciplinare, competente ad esaminarlo a norma dell'art. 42, punto 3, C.G.S.. Bisogna rilevare, tuttavia, che lo ha inviato al "Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta" e, quanto al Giudice Sportivo, solo alla "c. att." di questi. Se è vero, dunque, che la società non ha investito del reclamo direttamente la Commissione Disciplinare, è anche vero che ne ha investito in prima battuta ed in maniera diretta quel Comitato Regionale cui ha indirizzato il preannuncio di reclamo ed il reclamo stesso e presso cui è insediata la Commissione.

Come già rilevato in casi analoghi sulla base dell'insopprimibile esigenza che le preclusioni formali non siano valutate in modo esasperatamente rigoroso, si tratta nel caso del

C.G.F. Ricambi Auto di semplice irregolarità che non può impedire l'esame nel merito delle doglianze prospettate dalla società, anche in considerazione dell'agevole possibilità, all'interno del medesimo Comitato Regionale, di rimettere il reclamo all'organo competente.

Da quanto appena rilevato discende che il reclamo non andava dichiarato inammissibile e che, in (parziale) accoglimento dell'appello proposto, la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta di cui al C.U. n. 15 del 24 ottobre 2002 deve essere annullata.

Non può essere accolta, invece, la richiesta di non omologare il risultato conseguito sul campo, dal momento che a norma dell'art. 33, punto 5, C.G.S. il procedimento va rimesso alla stessa Commissione Disciplinare per la decisione nel merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal C.G.F. Ricambi Auto di La Loggia (Torino), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta per l'esame di merito del reclamo stesso. Dispone la restituzione della tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. LIBERTAS SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI MODICA AIRONE/LIBERTAS SCICLI DEL 29.9.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)

L'A.S. Libertas Scicli ha inoltrato ricorso a questa Commissione avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 13 del 24 ottobre 2002, che aveva rigettato il reclamo da essa proposto contro il risultato della gara Giovanissimi Regionali Modica Airone/Libertas Scicli del 29.9.2002, alla quale aveva partecipato nelle file del Modica il calciatore Barone Simone, in posizione asseritamente irregolare per non aver interamente scontato le giornate di squalifica riportate nella passata stagione sportiva, allorquando era tesserato per la Società Atletico Ispica.

Nel ricorso la Libertas Scicli, previo riepilogo di tutti i provvedimenti disciplinari relativi al Barone, sostiene che questi, nel momento in cui gli venne irrogata la squalifica a tempo sino al 15.4.2002 per partecipazione irregolare alla gara Atletico Ispica/Libertas Scicli del 23.2.2002 (C.U. n. 33 del 14 marzo 2002) risultava gravato da due giornate di squalifica, mai scontate successivamente; donde l'irregolarità della partecipazione del calciatore alla gara Modica Airone/Libertas Scicli.

La ricorrente chiede pertanto che venga adottata nei confronti della Soc. Modica Airone la punizione sportiva di perdita della gara.

Osserva la C.A.F. che, come esattamente rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado nella decisione impugnata, la squalifica a tempo inflitta al Barone con C.U. n. 33 del 14 marzo 2002 costituiva aggravamento, ai sensi dell'art. 17 n. 8 C.G.S., delle sanzioni precedentemente riportate dal tesserato, che dovevano pertanto ritenersi in essa ricomprese.

In tal senso va intesa, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'espressione "già squalificato per due giornate" di cui al C.U. n. 33 del 14 marzo 2002.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Libertas Scicli di Scicli (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL CALCIATORE MENCHETTI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 MESI, DECORRENTI DALLA DATA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE DISPOSTA IL 9.7.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 57/C del 28.10.2002)

In seguito al controllo antidoping effettuato al termine della gara Pro-Patria/Sangiovanese del 9.6.2002, valida per la finale dei play-off di Serie C2, il calciatore Omar Menchetti, all'epoca tesserato per la Sangiovanese, risultò positivo alle analisi di laboratorio, per presenza nelle urine di norandrosterone in concentrazione superiore al limite consentito. La Segreteria della F.I.G.C. segnalò il fatto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, che dispose la sospensione del calciatore da ogni attività con decorrenza dal 9.7.2002.

Essendo stata confermata, in sede di revisione di analisi, la presenza della sostanza vietata nel liquido organico del Menchetti, questi venne sentito dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.. In sede di audizione, l'incolpato ammise di aver assunto un farmaco, il "deca-durabolin", contenente steroidi anabolizzanti, prescrittigli dall'ortopedico dottor Lippi a fronte di una effettiva esigenza terapeutica. Infatti era stata diagnosticata al Menchetti una sindrome di Sudek, ossia un'osteoporosi acuta delle ossa dell'articolazione della spalla sinistra, sottoposta ad intervento chirurgico nel dicembre 2001. Nella stessa sede il Menchetti precisò di non aver dato notizia della terapia eseguita né al proprio allenatore, né ai dirigenti della Società, nonostante il dottor Lippi lo avesse invitato ad astenersi da qualsiasi attività agonistica per il tempo necessario a smaltire gli effetti degli steroidi anabolizzanti, perché era convinto di non poter essere utilizzato in quella stagione sportiva. Senonché la società lo convocò per la finale dei play-off, portandolo in "panchina", ed in tale occasione egli venne sottoposto al prelievo antidoping in questione. A sostegno della propria versione dei fatti, il Menchetti produsse ampia documentazione medica, tra cui la certificazione del dott. Lippi datata 4.3.2002, contenente la diagnosi della sindrome di Sudek e la prescrizione della terapia con steroidi anabolizzanti.

La Procura Antidoping, sentito anche il parere del consulente tecnico del Menchetti, ritenuta la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del tesserato in ordine alla positività riscontratagli, provvide a deferirlo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. In seguito al dibattimento la Commissione, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58/C del 28 ottobre 2002, deliberò di irrogare al Menchetti la sospensione dall'attività agonistica per il periodo di otto mesi decorrenti dalla data della sospensione cautelare.

Contro tale decisione ha proposto ricorso il Menchetti, deducendo contraddittorietà ed insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè quello attinente alla qualificazione della condotta del calciatore. Il ricorrente rileva in proposito che i primi giudici, pur riconoscendo la verosimiglianza della necessità terapeutica addotta, hanno tuttavia ravvisato la volontarietà nell'assunzione della sostanza vietata da parte del Menchetti, in quanto consapevole di doversi astenere dall'attività agonistica per il periodo necessario a smaltire gli steroidi anabolizzanti in essa contenuti. Nella decisione della Commissione Disciplinare la difesa del ricorrente ravvisa altresì la violazione e/o falsa applicazione della normativa antidoping, per aver affermato la responsabilità del Menchetti in assenza di dolo e colpa, dal momento che la comprovata esigenza terapeutica escludeva, nella fattispecie, l'uso di sostanze vietate diretto a migliorare le prestazioni del tesserato ovvero ad alterare il risultato dell'evento sportivo.

Con altro motivo di gravame, la difesa del ricorrente ha eccepito l'eccessività della sanzione, ritenendola sproporzionata rispetto all'entità del fatto contestato, in presenza di circostanze attenuanti relative alla giovane età del tesserato, alla sua inesperienza ed al particolare stato psicologico e di salute in cui egli versava al momento del fatto. Ai fini di una congrua riduzione della sanzione inflittagli, il ricorrente si è altresì riportato ai parametri adottati dagli organi disciplinari in numerosi precedenti giurisprudenziali relativi ai casi di doping.

In conclusione, ha chiesto in via principale il proscioglimento dall'addebito e, in subordine, la riduzione della sanzione nei limiti del periodo di sospensione già scontato.

L'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., richiamate le argomentazioni svolte nell'atto di deferimento, ha chiesto la conferma della delibera impugnata.

La C.A.F. ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, ma esclusivamente in ordine alla determinazione della sanzione.

In punto responsabilità, questa Commissione condivide la decisione dei primi giudici, i quali hanno correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite nel procedimento ed hanno fondato l'affermazione della responsabilità del Menchetti sulla condotta tenuta dall'incolpato, non improntata a criteri di diligenza e prudenza. Giustamente la Commissione Disciplinare ha rilevato che il Menchetti aveva colposamente ommesso di consultare il medico della Società prima di intraprendere la terapia prescrittagli dal dottor Lippi e di rendere edotti l'allenatore ed i dirigenti della Società in merito all'assunzione di sostanze vietate. Il fatto che l'incolpato abbia accettato di partecipare come calciatore di riserva alla finale dei play-off (con la possibilità di eventuale partecipazione alla gara) malgrado l'ortopedico lo avesse reso edotto dalla necessità di astenersi dall'attività agonistica fino a totale smaltimento degli steroidi anabolizzanti somministratigli, è ampiamente sufficiente ad integrare la violazione della normativa antidoping.

Né giova al ricorrente invocare quale scriminante la necessità terapeutica, che escluderebbe l'intento di assumere sostanze vietate al fine di migliorare la propria prestazione agonistica e/o di alterare l'esito della gara. Come ripetutamente rilevato da questa Commissione in precedenti delibere, la disciplina regolamentare vigente in materia di doping configura chiaramente due ben distinte tipologie: il doping intenzionale e quello non intenzionale, per il quale opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo, quanto meno una presunzione di responsabilità colpevole. Solo nella prima ipotesi (doping intenzionale) è richiesta una specifica dimostrazione dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta. Nel secondo caso (doping non intenzionale) è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita nel campione ed il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione, che si presume colpevole. Compete all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole, ma anche incolpevole.

Nel caso del Menchetti, la sussistenza di un'esigenza terapeutica non preventivamente dichiarata è insufficiente, per le ragioni in precedenza esposte, a vincere la presunzione di responsabilità vigente a carico dell'incolpato. Merita quindi conferma la delibera della Commissione Disciplinare nella parte in cui ha affermato la responsabilità del Menchetti.

Per quanto riguarda la determinazione in concreto della sanzione da applicare, la C.A.F. ritiene che la misura della stessa possa essere ridotta anche rispetto agli otto mesi di squalifica irrogati dai primi giudici, che corrispondono ad un terzo del minimo di anni due previsto dal Regolamento del C.O.N.I. (art. 13 n. 1 lett. b punto III), per una esigenza di uniformità di trattamento rispetto a numerosi casi di violazione della disciplina antidoping in precedenza sanzionati.

In analoghe fattispecie questa Commissione ha affermato che la F.I.G.C., attraverso le decisioni dei propri organi disciplinari, deve uniformarsi agli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio i quali, in materia di doping non intenzionale e non abituale, hanno chiaramente perseguito e consigliato una linea di cautela e di prudenza, anche nella determinazione delle sanzioni in simili casi.

Sanzione congrua per l'incolpato, alla luce dei suddetti principi, appare quella della squalifica per cinque mesi, decorrenti dalla data di sospensione cautelare.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Menchetti Omar riduce la sanzione della squalifica inflitta a tutto l'8.12.2002. Dispone la restituzione della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2002

1 - APPELLO DELLA POL. COSTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO/COSTANO DEL 14.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002)

Avverso il risultato della gara del Campionato Regionale Juniores fra la Soc. Nuova Bevagna e la Polisportiva Costano disputata il 14.9.2002 e terminata con il punteggio di 4 a 0 ha interposto impugnazione alla Commissione Disciplinare Umbra, la Polisportiva Costano. Nella medesima si richiedeva l'annullamento della partita e l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, per avere la Nuova Bevagna utilizzato, in dispregio di quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria, tre calciatori fuori quota anziché due come recita l'indicata delibera 20.7.2002.

La Commissione Disciplinare preso atto che l'utilizzo del terzo fuori quota è sì avvenuto, ma in sostituzione di altro fuori quota respingeva il reclamo e disponeva l'omologazione della gara con il risultato maturato sul campo.

Avverso tale decisione propone impugnazione a questa Commissione la Soc. Costano riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado.

In particolare, nella specie, si sostiene che il principio dettato dal Consiglio Regionale Umbro, se interpretato così come risulta dalla motivazione dell'impugnata decisione consentirebbe l'alternanza in una gara di cinque calciatori fuori quota (tre sono le possibili sostituzioni) pur mantenendone in campo solo due ciò che viola la ratio della disposizione.

La Commissione, letti gli atti, osserva: il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Regolando i criteri di partecipazione dei calciatori alle partite di Campionato Regionale Juniores, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria ha così disposto: "alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1984 in poi e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età; il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che è consentito impiegare sino ad un massimo di due calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1982".

Il concetto del "possono partecipare" due fuori quota, trova, poi, una sua limitazione per quanto attiene la fase dell'impiego e cioè la fase dinamica della disposizione regolamentare, in altre parole la partecipazione attiva alla gara. Tale limitazione trova la sua giustificazione lessicale nell'utilizzo del verbo "impiegato" testualmente usato dal Comitato Regionale e nella logica che vuole una limitata partecipazione attiva dei due fuori quota ad una gara di un Campionato Regionale Juniores.

Ne consegue che l'avvenuta sostituzione di un fuori quota con altro dei due calciatori della stessa categoria già impiegati, realizza la violazione dell'art. 12 comma 5 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva con la conseguente applicazione della perdita della gara con il risultato di 0-2.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Costano di Costano di Bastia Umbra (Perugia) annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.C. Nuova Bevagna Montefalco la punizione sportiva di perdita 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL G.S. VILLANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLANOVA/FERRERA ERBOGNONE DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)

Il G.S. Villanova proponeva reclamo in ordine alla gara Villanova/Ferrera Erboognone disputata per il Campionato di 3^a Categoria il 29.9.2002 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 1-2.

Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Re Paolo tesserato per altra società (S.S. Borgo S. Siro).

Il G.S. Villanova chiedeva, pertanto, che venissero presi i relativi provvedimenti.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 17 ottobre 2002, respingeva il ricorso ritenendo che il calciatore fosse tesserato per il C.S. Ferrera Erboognone dal 12.09.2002.

Propone appello il G.S. Villanova deducendo la erroneità della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare.

L'appello è fondato e va accolto.

Invero il calciatore Re Paolo, nato il 5.3.1974, alla data della disputa della gara Villanova/Ferrera Erboognone del 29.9.2002 risultava tesserato dal 13.9.2001 per la S.S. Borgo S. Siro e solo dal 31.10.2002, per trasferimento, per il C.S. Ferrera Erboognone.

Nella gara in questione il calciatore Re Paolo era in posizione irregolare.

Pertanto, l'appello deve essere accolto e deve infliggersi al C.S. Ferrera Erboognone la punizione sportiva della perdita della gara indicata, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Villanova di Villanova D'Ardenghi (Pavia) annulla l'impugnata delibera, infliggendo al C.S. Ferrera Erboognone la sanzione sportiva di perdita 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE RATTU PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002)

In data 6.1.2002 si è disputata la gara del Campionato di 2^a Categoria Benetutti/Nikeyon Suni, sospesa dall'arbitro nel corso del secondo tempo.

Il Giudice Sportivo, con decisione di cui al C.U. n. 24 del 10 gennaio 2002, fra gli altri provvedimenti relativi alla suddetta gara, ha inflitto la squalifica fino al 30.6.2003 al calciatore del Benetutti Rattu Piero in quanto, "espulso per aver colpito con un forte schiaffo un avversario, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco ed attingeva l'arbitro con una forte manata alla coscia provocandogli forte dolore e, nel contempo, insultava lo stesso arbitro con espressioni scurrili".

A seguito di ricorso della Benetutti che, fra l'altro sosteneva che il Rattu era stato scambiato con altro giocatore, la Commissione Disciplinare con decisione di cui al C.U. n. 27 del 31 gennaio 2002, ha ridotto la squalifica a carico di quest'ultimo al 31.12.2002.

Successivamente, l'arbitro della gara Sig. Andrea Erre ha inviato un fax al Comitato Regionale Sardegna con il quale comunicava che il giocatore Rattu della Benetutti lo aveva informato che il vero protagonista dell'episodio che gli era costata l'espulsione e la conseguente squalifica, si identificava in Dessena Gianpaolo, precisando che l'errore di persona era stato causato dallo scambio delle maglie fra i due calciatori nell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo, senza comunicazione all'arbitro.

Il Presidente del Comitato Regionale Sardo chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di svolgere accertamenti sull'episodio, accertamenti che si concludevano con il deferimento del Dessena alla Commissione Disciplinare quale responsabile del comportamento irregolare già attribuito al Rattu.

La Commissione Disciplinare con decisione di cui al C.U. n. 14 del 24 ottobre 2002, ha ritenuto provata la ricostruzione dei fatti effettuata dall'Ufficio Indagini ed ha inflitto al calciatore Dessena Silvano Mario (così meglio identificato rispetto all'indicazione del Rattu) la squalifica fino a tutto il 30 settembre 2003.

Con ricorso datato 25.10.2002 Rattu Piero ha infine richiesto a questa Commissione d'Appello Federale di revocare la squalifica a lui inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Ritiene questa Commissione che il ricorso del Rattu debba essere considerato come impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 35 C.G.S. e come tale ritenuto ammissibile in quanto basato sul fatto nuovo costituito dalla decisione in data 24.10.2002 della Commissione Disciplinare che ha stabilito la responsabilità del Dessena per lo stesso fatto erroneamente attribuito al Rattu.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Rattu Piero, revoca la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicata nel C.U. n. 27 del 31.1.2002 relativa alla parte inerente la sanzione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. SAONARESE E DEL SIG. FRANCESCO CHESI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.2.2003, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 30.10.2002)

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto deferiva, ex art. 25.4 e 6 C.G.S., alla Commissione Disciplinare il Presidente della società S.S. Saonarese Sig. Francesco Chesi e la Società stessa per aver adito, in violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale della F.I.G.C., il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, chiedendo l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 15 maggio 2002, nella parte in cui colloca la S.S. Saonarese al terzo posto della classifica del girone "L" del Campionato di 2ª Categoria 2001/2002.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto delibera di infliggere alla società Saonarese l'ammenda di euro 3.500,00 e al Sig. Chesi Francesco l'inibizione a svolgere ogni attività sino al febbraio 2003 (Com. Uff. n. 19 del 30 ottobre 2002).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il Signor Francesco Chesi, in proprio e quale rappresentante della S.S. Saonarese, sostenendo come il ricorso al TAR fosse stato solo l'ultimo estremo irrinunciabile tentativo (dopo le numerose formali richieste ai vari organi federali competenti, rimaste sempre senza risposta), perché fosse idoneamente interpretata la disposizione contenuta nell'art. 51 N.O.I.F., e quindi permesso alla società Saonarese di partecipare al campionato di categoria superiore.

Sosteneva poi la non facile ed accessibile interpretazione dell'art. 27.2 Statuto Federale, il quale non espressamente prevede che il ricorso agli organi giurisdizionali debba essere sempre richiesto, con apposita istanza, in via preliminare.

Chiedeva pertanto una dichiarazione di nessuna violazione dell'art. 27 Statuto federale da parte dei ricorrenti, e per effetto l'annullamento del provvedimento disciplinare rispettivamente loro inflitto dalla Commissione Disciplinare; in subordine una riduzione delle sanzioni inflitte sia alla società che al suo Presidente.

Chiedeva infine la trasmissione degli atti, ex art. 32 Statuto Federale, alla Corte Federale perché, quale organo insignito della interpretazione delle norme statutarie e giuridiche e della loro legittimità venisse aperta la questione di legittimità ed interpretazione dell'art. 51 N.O.I.F..

L'appello presentato in rappresentanza della società S.S. Saonarese va dichiarato inammissibile.

L'art. 29.1 C.G.S. afferma: "Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un interesse diretto al reclamo stesso.

L'art. 14.1 lett. c) stabilisce poi la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a *rappresentare* le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro".

Pertanto, non possono rappresentare la società i soggetti cui sia stata inflitta la sanzione dell'inibizione e quindi essi non sono legittimati a firmare fra l'altro i ricorsi per conto della società.

Nella specie, il ricorso risulta essere stato presentato da un legale a seguito di specifica delega sottoscritta dal Presidente della Società, il Signor Francesco Chesi, che non ne aveva titolo risultando essere inibito a seguito del provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 19 del 30 ottobre 2002; questi quindi non era legittimato, contravvenendo al dettato di cui all'art. 29 C.G.S..

L'appello presentato in proprio dal Signor Francesco Chesi va invece parzialmente accolto.

Preliminarmente va rigettata la richiesta di investire, ex art. 32 Statuto Federale, la Corte Federale per l'interpretazione dell'art. 51 comma 4 lett. a) e b) N.O.I.F. essendo stata la questione, circa la configurazione del "titolo", sottoposta all'attenzione della Corte Federale della F.I.G.C. in data 15.4.1998 che, in proposito, sottolineava che "l'attribuzione del secondo posto nella graduatoria della classifica è quindi e soltanto fatta "per relationem" a quello del primo posto: nel caso di classificazione di tre o più squadre a pari punti, sarà pur sempre lo spareggio tra la prima e la seconda in graduatoria nella "classifica avulsa" a determinare ad un tempo la vincitrice del campionato o di girone e la seconda classificata.

Quanto al merito è oggettivamente provato che il Chesi ha adito il TAR Veneto *senza* aver richiesto preventivamente la deroga agli organi federali.

Recita infatti l'art. 27.2 Statuto: "Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività, l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche".

Tenuto conto del comportamento complessivo mantenuto dal Chesi durante tutte le fasi che hanno caratterizzato la situazione riguardante la S.S. Saonarese, ed improntato alla ricerca di salvaguardare gli interessi della società di cui era Presidente cercando di non infrangere, se non da ultimo, le norme federali, la sanzione allo stesso inflitta va comunque ridotta con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2002.

Per questi motivi la C.A.F., visto l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Saonarese di Saonarese (Padova) e Sig. Francesco Chesi, così decide:

- inammissibile per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società perché sottoscritto da Presidente inibito;
- parzialmente accolto per la parte inerente l'inibizione inflitta al Presidente Sig. Chesi Francesco riducendola al 31.12.2002;
- ordina restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

5 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE "GIOVANISSIMI" PRO INTER BARI/BITONTO DEL 29.9.2002
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2002)

La C.A.F., visto l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Bitonto (Bari), dispone di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Iozzia Giorgio e Militano Salvatore in favore dell'U.S. Pro Inter Bari.

